

XVII legislatura

A.S. 783-B:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"

Luglio 2013
n. 14



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

tel. ...

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**
avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**
dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio
dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSE	1
<i>Articolo 2 (Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 4 (Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 5 (Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 6 (Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 (Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 14 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 15 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 15-bis (Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16-bis (Interventi per favorire l'accesso al credito)</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 17 (Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 18 (Abrogazioni e disposizioni finali)</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 19 (Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 21 (Disposizioni finanziarie)</i>	<i>13</i>

PREMESSE

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Vengono esaminate le sole parti del provvedimento modificate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati.

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

La Camera dei deputati ha integrato tre definizioni recate dal comma 1 del presente articolo.

In particolare, con la lettera *l-ter decies*), viene più correttamente definita la nozione di energia esportata, incentrandola sulla cessione della stessa, anziché sul suo utilizzo, mentre con la lettera *l-sexies decies*) si puntualizza il concetto di fabbisogno annuale globale di energia primaria. Infine, con la lettera *l-tricies*) si assimilano agli impianti termici elettrici una serie di apparecchi fissi, qualora la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW (10 kW nella versione del testo approvata dal Senato).

La RT non considera tali modifiche.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il comma 1, lettera c), capoverso 3, lettera e), modificato dalla Camera dei deputati, con riferimento all'esclusione dell'applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 agli edifici che risultano compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del DPR n. 412 del 1993, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, si specifica che tali sistemi tecnici si riferiscono alla climatizzazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 1, lettera d), capoverso 3-bis.1, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che gli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 solo nei casi in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del medesimo codice dei beni culturali e del paesaggio, il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che il previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sia svolto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, modifica il capoverso 1-*bis* dell'articolo 4 (adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica) del decreto legislativo n. 192 del 2005, prevedendo che per le attività propedeutiche all'emanazione dei regolamenti per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti nonché per la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione, il Ministro dello sviluppo economico possa avvalersi delle competenze dell'ENEA.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che il coinvolgimento dell'ENEA, nell'attività propedeutiche all'emanazione dei regolamenti in esame, si svolga senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie presenti a legislazione vigente.

Articolo 5
(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero)

Il comma 3 del capoverso articolo 4-*bis*, modificato alla Camera dei Deputati, prevede, alla lettera b), che le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, *debbano tenere conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio, mentre, alla lettera c), si prevede che* l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1 in materia di edifici pubblici a risparmio energetico.

Al comma 2, capoverso articolo 4-ter, si prevede che l'utilizzo di parte delle risorse previste a l.v. sul fondo di garanzia per il conguaglio elettrico, che é gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di operare la garanzia sul finanziamento bancario di nuove iniziative volte all'efficientamento energetico degli edifici pubblici, comprenda sia gli edifici scolastici che gli ospedali. Inoltre, si stabilisce la possibilità del ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato per la realizzazione degli interventi, con società private appositamente costituite, ivi prevedendosi che la garanzia a carico delle risorse dell'apposito fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2011 debba interessare anche l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso.

Sul comma 3, del medesimo capoverso articolo 4-*ter*, laddove è previsto che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013 .

Il comma 4, come modificato nel corso dell'esame in seconda lettura, prevede che entro il 31 dicembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle modifiche apportate al testo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)

Il testo dell'articolo, al netto delle modifiche e integrazioni disposte alla Camera dei Deputati ai commi 1-2 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciata per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6 e che gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, siano dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità; ivi stabilendosi che, nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario sia tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 e che in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produrre l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Sul comma 3, le norme stabiliscono che, nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, debba essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. È inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il comma 3-bis prevede che l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

Al riguardo, trattandosi di norme ordinamentali, non ci sono osservazioni.

Sul comma 5, nel testo modificato alla Camera dei deputati, si prevede che l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 rivesta una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

Il comma 6 prevede che nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m²,

ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Al riguardo, alla luce del tenore chiaramente ordinamentale delle modifiche intervenute alla Camera dei deputati, non ci sono osservazioni.

Il comma 6-*bis* prevede che il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, concernente il fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, è utilizzato, entro i limiti delle risorse del fondo stesso, anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo.

Al riguardo, dal momento che il dispositivo determina la copertura di un "nuovo" onere a valere però di risorse che sono già previste a legislazione vigente, gravando in tal senso sul fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento già previsto a legislazione vigente - che è, peraltro, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 ceuro/Sm³ ed i cui oneri sono perciò previsti a carico dei clienti finali - andrebbe solo confermata l'adeguatezza delle risorse ivi iscritte, anche a fronte dei fabbisogni di spesa previsti per effetto delle modifiche disposte al comma 6.

In tal senso, andrebbero fornite rassicurazioni in merito al sostenibilità delle nuove garanzie che sono previste a carico del citato fondo, atteso che al nuovo utilizzo è da correlare giocoforza l'incremento delle possibilità che possano anche prodursi effettive escussioni delle garanzie. Eventualità che, superfluo sottolinearlo, potrebbe comportare la necessità di ricorrere ad un adeguamento del suddetto fondo di garanzia, i cui oneri potrebbero ricadere, anche solo in parte, a carico delle PA.

Articolo 7
(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Al comma 1 laddove è stabilito che il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e

illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, devono depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Al comma 2, si prevede che dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è aggiunto il comma 1-*bis*, dove è previsto che in attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica».

Al riguardo, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla suscettibilità di nuovi e maggiori oneri a carico delle PA per effetto della norma, dal momento che ogni qualvolta immobili pubblici risultino assoggettati a ristrutturazioni "importanti" dovranno prevedere anche la certificata valutazione della fattibilità tecnica per l'inserimento di sistemi alternativi di risparmio energetico.

Articolo 8
(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

L'articolo, modificato dalla Camera dei deputati, inserisce il termine di centoventi giorni entro cui il proprietario, conduttore, amministratore di condominio, o per essi un terzo, che si assume la responsabilità di mantenere in esercizio gli impianti di climatizzazione, deve comunicare, all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici, l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative.

Si precisa che le regioni e le province autonome provvedono a quanto previsto dalla norma, in conformità con:

- il DPR 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- il DPR 16 aprile 2013, n. 75, riguardante i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14
(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

La modifica del comma 1, è finalizzata a realizzare un miglior coordinamento redazionale del decreto, suggerito dalla modifica approvata dal Senato, che aveva ammesso alla detrazione le spese relative all'acquisto di pompe di calore. In particolare con le disposizioni in esame la copertura finanziaria introdotta dalle modifiche approvate dal Senato è stata collocata nell'articolo 21, contenente "Disposizioni finanziarie"¹.

Il comma 3-bis, introdotto dall'altro Ramo del Parlamento, nel corso dell'esame in sede referente, prevede che l'ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali. A tal fine si avvale delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica .

L'ENEA trasmette quindi una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; provvede inoltre all'aggiornamento del sistema di reportistica multianno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale in commento e fornisce, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

La disposizione non è corredata di RT.

¹ V. infra.

Al riguardo, si osserva che sarebbe opportuna una rassicurazione rispetto alla concreta possibilità, per l'Enea, di effettuare le attività in oggetto attraverso le risorse umane e finanziarie disponibili sulla base della normativa vigente; ciò al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15
(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica)

Il nuovo testo dell'articolo in esame stabilisce che - nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, per l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza idrica ed energetica - si applicano le disposizioni cui agli articoli 14 e 16; vengono ricompresi esplicitamente, ai fini della definizione delle misure e degli incentivi precedentemente citati, l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo ed agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza (stabilito dall'OMS o da norme vigenti) ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto all'uso di acqua per i diversi impieghi .

Inoltre il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, stabilisce che nella definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, alla quale si fa riferimento nel comma 1, si deve tenere conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione² e la micro-trigenerazione³ per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché gli interventi per promuovere l'efficientamento idrico e la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

Al riguardo, si ripropongono le considerazioni già espresse nella Nota di lettura⁴ sul testo iniziale del D.L., ovvero che non è chiaro se gli effetti associabili agli interventi ai quali si riferisce l'articolo siano o meno già compresi nell'ambito delle quantificazioni relative agli articoli 14 o 16⁵. Tali profili problematici acquistano maggior rilievo alla luce delle nuove fattispecie indicate a seguito dell'esame della Camera dei deputati.

² Tecnologia combinata di calore ed energia che trasforma il gas naturale sia in elettricità che in calore attraverso un unico processo *in loco*.

³ Produzione contemporanea di elettricità, calore e freddo utilizzando un solo combustibile.

⁴ Cfr. Nota di lettura n. 8 – A.S. 783, pp. 21 e 22.

⁵ Tali considerazioni sono state condivise dalla Camera dei deputati: cfr. Verifica delle quantificazioni n. 19 del 16 luglio 2013.

Di contro, la Nota governativa del 24 giugno 2013⁶ riferita al testo originario affermava che l'articolo in esame ha carattere programmatico ed è finalizzato a far sì che le prossime misure finalizzate a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti siano selettive e stabili nel tempo. Tralasciando la questione della possibilità di prevedere una norma di carattere esclusivamente programmatico all'interno di un decreto-legge, si rileva che detta natura - riferita peraltro ad una gamma di fattispecie ulteriormente arricchita a seguito dell'esame della Camera - appare determinante al fine di escludere nuovi oneri. In merito, è necessario acquisire un chiarimento.

Articolo 15-bis
(Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili)

La modifica riguardante l'articolo in esame contenuta nel testo licenziato dalla Camera stabilisce che il decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità di gestione dei flussi informativi in materia di incentivi nel settore dell'efficienza energetica sarà emanato utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA.

Al riguardo, si ribadiscono le osservazioni formulate in relazione alle modifiche di cui all'articolo 14, sempre in relazione alle attività dell'Enea.

Articolo 16
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, eleva al 65 per cento dell'imposta lorda, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, le spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (in base all'articolo 16-*bis*, comma 1, lett. *i*), del TUIR⁷), con riferimento agli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003⁸, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». Per ottenere tale beneficio fiscale le procedure

⁶ Nota del MEF - Ufficio legislativo, contenente elementi forniti dal Ministero dello sviluppo economico.

⁷ Per tali interventi la legislazione vigente prevede la detrazione a regime del 36 per cento, e fino al 31 dicembre 2013 del 50 per cento.

⁸ Pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2013.

autorizzatorie degli interventi devono essere attivate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La disposizione non è corredata di **RT**. L'emendamento che ha introdotto la disposizione in oggetto ha contestualmente modificato la norma di copertura al cui commento si rinvia (articolo 21, comma 3: v. infra).

Al riguardo, si rileva che è necessaria una stima degli effetti finanziari delle modifiche introdotte, al fine di poterne verificare la quantificazione.

Dal richiamo espresso alla lettera i) dell'articolo 16-*bis* del TUIR sembrerebbe desumersi che la detrazione al 65 per cento debba riguardare i soli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e non anche quelli di cui alla lettera c) del medesimo articolo, relativi ad interventi per ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati per eventi calamitosi.

Articolo 16-bis
(Interventi per favorire l'accesso al credito)

L'articolo, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, affida al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, il compito di promuovere con l'Associazione bancaria italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste ai sensi del decreto-legge in commento, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si osserva che andrebbe meglio chiarita la portata normativa della disposizione in esame; in particolare poiché la stessa fa riferimento all'offerta di "credito agevolato", prefigurando a tal fine una interlocuzione del MEF con l'ABI per la verifica "sulle condizioni" per offrire detti finanziamenti, andrebbe meglio precisato, se del caso con opportune integrazioni della norma in esame, il contenuto dell'attività ipotizzata con particolare riguardo alla natura delle agevolazioni creditizie ed ai soggetti sui quali le stesse faranno carico, al fine di escludere che dalla norma possano derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. In via ulteriore, poiché la disposizione fa riferimento alle detrazioni previste "ai sensi del decreto in esame" andrebbe chiarito se i finanziamenti agevolati e le verifiche

con l'ABI, riguardino i soli finanziamenti per interventi di ristrutturazione e di miglioramento dell'efficienza energetica contemplati dal decreto, come parrebbe indicare il tenore letterale della norma, (e quindi le sole spese che beneficiano delle detrazioni al 50 per cento o al 65 per cento)⁹ o siano da intendere riferiti anche ai finanziamenti delle spese per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici che beneficiano a regime della detrazioni fiscali (36 per cento) (art. 16-*bis* del TUIR).

Articolo 17

(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)

Il comma 1, capoverso 2, modificato dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 il termine entro cui le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 2814, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18

(Abrogazioni e disposizioni finali)

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che determinati decreti di attuazione previsti dal provvedimento in esame siano emanati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)

Il presente articolo ha subito modificazioni durante l'esame presso la Camera dei Deputati; in particolare, nella sua nuova versione l'articolo 74, primo comma, lettera c) del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 subisce le seguenti modifiche:

⁹ In tal caso, peraltro, andrebbe valutato se la finalità della norma (favorire l'accesso al credito) possa trovare concreta soddisfazione avuto riguardo sia al termine entro cui il MEF dovrà procedere all'interlocuzione con l'ABI (3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) sia ai termini della proroga (31 dicembre 2013 - 30 giugno 2014), nonché alla circostanza che potranno beneficiare della detrazione, nella misura più ampia prevista dal provvedimento in esame, le sole spese sostenute entro le scadenze da ultimo ricordate.

- la nuova lettera a), rispetto alla normativa vigente, esclude dal regime speciale IVA (aliquota al 4% e resa forfetaria), oltre alle pubblicazioni pornografiche, i soli beni diversi dai supporti integrativi; quindi modificando il secondo periodo dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del citato DPR 633/1972, si ha un ampliamento del campo di applicazione del regime speciale IVA rispetto a quanto disciplinato nel testo originario del decreto legge all'esame. Infatti tutti i supporti integrativi nella versione originaria erano stati sottoposti al regime ordinario dell'IVA¹⁰, mentre con la modifica in discorso essi vengono ricondotti nell'ambito del regime speciale.
- Tuttavia è la successiva lettera a-bis), modificando il quarto ed il quinto periodo del citato articolo 74, comma 1, lettera c) a definire specificatamente ed in modo più restrittivo rispetto alla formulazione precedente, che per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette gli altri supporti sonori, videomagnetici o, aggiunge, digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai soli libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le Università¹¹, ivi inclusi i dizionari ed i libri fruibili dai disabili visivi a condizione che abbiano prezzo indistinto e che non siano commercializzabili separatamente. Se non ricorrono tali condizioni ai beni ceduti congiuntamente si applica il regime previgente¹².

Quindi dalla lettura congiunta della norma si ha che la nuova disciplina, rispetto alla previgente, considera quali supporti integrativi, e quindi li riconduce al regime agevolato, i soli strumenti indicati nella lettera *a-bis* ceduti esclusivamente ed unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le Università, oltre ai dizionari ed ai libri fruibili dai disabili visivi a condizione che abbiano un prezzo indistinto e non siano commercializzabili separatamente. Pertanto solo essi godono del regime speciale applicabile ai supporti integrativi.

Alla disposizione non è annessa specifica **RT**.

Al riguardo non si è in grado di effettuare alcuna verifica della stima proposta in mancanza di dati ed informazioni inerenti la problematica in esame. Tuttavia gli effetti finanziari della novellata disposizione sembrerebbero generare una diminuzione del gettito rispetto a quanto quantificato nella originaria RT¹³. Infatti si ripristina il regime speciale per i beni in argomento che, con la versione originaria del decreto legge all'esame, erano stati ricondotti nella disciplina ordinaria dell'IVA. Tale aspetto è dunque foriero di diminuire il gettito stimato nell'allora RT.

Si chiedono pertanto chiarimenti ed approfondimenti al Governo.

¹⁰ Aliquota al 21% (22%) e resa effettiva.

¹¹ Prima la norma aveva un'accezione più ampia e non individuava i soli libri scolastici a cui anettere i supporti integrativi, ma includeva anche i giornali quotidiani ed i periodici.

¹² Regime speciale se il costo del bene è inferiore o uguale al 50%, regime ordinario nei restanti casi.

¹³ In essa il maggior gettito stimato era fatto pari a 125 mln di euro annui a decorrere dal 2014.

Articolo 21 *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 3 provvede in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento.

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, quantifica gli oneri complessivi in 47,8 milioni di euro per il 2013, 274 milioni per il 2014, 379,7 milioni per il 2015, 265,1 milioni per il 2016, 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 413,1 milioni di euro per il 2024.

A tali oneri si provvede:

a) quanto a 47,8 milioni di euro per il 2013, a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 379 milioni di euro per il 2024, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dai precedenti articoli 14, 16, 19 e 20;

b) quanto a 44,8 milioni di euro per il 2014, a 54,7 milioni di euro per il 2015 e a 34,7 milioni di euro per il 2016 e a 31,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra l'Italia e la Libia;

c) quanto a 0,2 milioni di euro per il 2014, a 20 milioni di euro per il 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, istituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007, con quota parte degli stanziamenti derivanti dal divieto, posto a decorrere dall'anno 2008, di riassegnazione alla spesa nei singoli stati di previsione dei Ministeri di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi nei singoli stati di previsione dei Ministeri di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati in un apposito elenco allegato alla legge medesima (il fondo in questione, iscritto sul capitolo 1740 dello stato di previsione del MISE, risulta dotato di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015);

d) quanto a 20 milioni di euro per il 2014 e a 35 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione della quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985;

e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e-bis) quanto a 15 milioni di euro per il 2014, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per il 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo (cap. 2870) finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP alcune categorie di persone fisiche, istituito dall'articolo 1, comma 515, della legge di stabilità per il 2013.

La RT non ha analizzato la clausola di copertura aggiornata.

Al riguardo, si ricapitola nella seguente tabella il nuovo quadro degli oneri e delle relative coperture:

(milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017-23	2024
ONERI TOTALI	47,8	274	379,7	265,1	262,2	413,1
oneri ex articoli 14 e 16		152,5	379,7	265,1	262,2	
art 21, co 1, amm sociali	47,8	121,5				
art 21, co 2, trattato Libia						413,1
COPERTURE TOTALI	47,8	274	379,7	265,1	262,2	413,1
coperture ex articoli 14,16,19,20	47,8	194	194	194	194	379
art 21, co 3, lett b) riduz. risorse trattato Libia		44,8	54,7	34,7	31,8	
art 21, co 3, lett c) riduz. Fondo MISE legge 244/07		0,2	20	1,4	1,4	1,4
art 21, co 3, lett d) riduz quota 8 per mille Stato		20	35			
art 21, co 3, lett e) fondo speciale conto capitale			41			
art 21, co 3, lett e-bis) riduz fondo esenzione irap		15	35	35	35	32,7

In merito agli oneri e alle coperture correlate agli articoli 14, 16, 19 e 20, si rinvia alle osservazioni effettuate in relazione ai singoli articoli, ribadendo la necessità di acquisire apposita RT integrativa, onde valutare la correttezza degli importi indicati nella clausola di copertura.

Si osserva poi un ulteriore incremento dell'utilizzo delle risorse relative al trattato con la Libia, in ordine al quale si aggiunge, alle considerazioni metodologiche già svolte in prima lettura, la necessità di specifica conferma circa l'effettiva disponibilità di tali ulteriori risorse (si va da un minimo di 2,5 mln ad un massimo di 4 mln di euro aggiuntivi).

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2013 [Nota di lettura, n. 5](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (**Atto del Governo n. 9**)
- Giu 2013 [Nota di lettura, n. 6](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche (**Atto del Governo n. 12**)
- " [Nota di lettura, n. 7](#)
A.S. 588: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013"
- " [Elementi di documentazione, n. 3](#)
La governance economica europea
- " [Nota di lettura, n. 8](#)
A.S. 783: "Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"
- " [Nota di lettura, n. 9](#)
A.S. 843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"
- Lug 2013 [Nota di lettura, n. 11](#)
A.S. 896: "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
- " [Nota di lettura n. 12](#)
A.S. 941: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 13](#)
A.S. 974: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>